

ALLEGATO 1

I frantoi oleari liguri

Attività di servizio svolto in “conto terzi”

Sinossi tecnico-legale alla luce del Testo Unico dell’Ambiente Dlgs 152/2006.

Rev. 13 del 25.01.2010

Redattori

CO.RE.F.LI. Coordinamento regionale frantoi liguri, Via Nazionale 319, Sestri Levante (GE)

STUDIO AVVOCATO GIAN MARCO BO - Via Martiri della Liberazione 56/1 , Chiavari (GE)



INDICE

Introduzione	pag. 3
Inquadramento normativo	pag. 7
Quadro sanzionatorio	pag. 9
Inquadramento tecnico	pag. 12
Proposte	pag. 23
Approfondimento	pag. 25

Stato revisioni precedenti:

- Rev. 1 del 15.11.2009: quadro normativo (ing. M. massa - COREFLI)
- Rev. 2 del 03.12.2009: le attività di servizio (ing. M. massa – COREFLI)
- Rev. 3 del 20.12.2009: soluzione per scarico industriale, accordo di programma (ing. M. massa - COREFLI)
- Rev. 4 del 30.12.2009: soluzione per scarico assimilato domestico, attività di servizio (ing. M. massa - COREFLI)
- Rev. 5 del 09.01.2010: atti della Regione Liguria, altri contributi della Regione Liguria (ing. M. massa - COREFLI)
- Rev. 6 giurisprudenza (Avv. G. M. Bo) - ANNULLATO
- Rev. 7 del 11.01.2010: sanzioni penali ed amministrative (ing. M. massa – COREFLI)
- Rev. 8 del 18.01.2010: descrizione del ciclo di lavorazione, descrizione residui e metodi smaltimento (ing. M. massa – COREFLI)
- Rev. 9 del 21.01.2010: introduzione (Avv. G. M. Bo)
- Rev. 10 del 22.01.2010: revisione generale (ing. M. massa – COREFLI)
- Rev. 11 del 22.01.2010: revisione introduzione (Avv. G. M. Bo)
- Rev. 12 del 23.01.2010: revisione delle conclusioni (ing. M. massa – COREFLI, Avv. G. M. Bo)
- Rev. 13 del 25.01.2010: approfondimento (ing. M. massa – COREFLI, Avv. G. M. Bo)

INTRODUZIONE

Il moderno frantoio oleario ligure è la naturale evoluzione del tradizionale frantoio a pressione che veniva gestito predisponendo un complesso di macchine arcaiche messe a disposizione di tutti gli olivicoltori del comprensorio i quali trasportavano a loro cura i sacchi di olive e ne lavoravano con le loro braccia il prodotto azionando fisicamente il torchio, ritirando il liquido oleoso spremuto e corrispondendo un compenso per aver potuto manovrare l'impianto ed utilizzare lo spazio ove l'impianto era sistemato.

Nell'espletamento di tale procedura, le olive contenute nei sacchi erano ovviamente il frutto degli uliveti di proprietà degli agricoltori che le avevano portate al frantoio e tale diritto di proprietà restava giuridicamente inalterato a mano a mano che ogni frutto si frantumava in minuscole porzioni diventando una pasta oleosa che veniva pressata sotto il torchio a forza di braccia finché la maggior parte del liquido fuoriuscito veniva raccolto in vasconi ove veniva lasciato decantare onde dar tempo all'olio di raccogliersi in superficie separandosi così fisicamente dalle componenti acquose più pesanti che residuavano sul fondo dei vasconi.

Queste residue componenti erano le cd. *acque reflue di vegetazione (AAVV)* la cui proprietà restava giuridicamente in capo agli agricoltori che avevano portato i frutti raccolti nei loro uliveti.

L'olio a sua volta veniva raccolto in barili di legno dagli stessi proprietari-lavoranti che se lo portavano nelle rispettive case ovviamente sentendosene legittimi proprietari.

Erano poi gli stessi olivicoltori-lavoranti che provvedevano a far sgorgare le acque reflue nel vicino fosso, chiusa o beudo consapevoli di poter così legittimamente smaltire l'ultima parte del prodotto di loro proprietà.

Le sanse costituivano parte del compenso perché servivano da “biocombustibile” al frantoiano.

* * * * *

Il moderno frantoio ligure, quindi, altro non è che l’ammodernamento meccanizzato di questo schema operativo al fine di migliorare la velocità di lavorazione, ottimizzare la qualità del prodotto e valorizzare, contestualmente, la faticosa manutenzione del versante ligure da parte del contadino, che a tutti gli effetti si può definire un irrinunciabile “baluardo” contro il dissesto idrogeologico e gli incendi.

Occorre precisare che il moderno frantoiano ligure non ha mutato il sistema di conferimento e lavorazione delle olive.

Infatti egli **non stipula contratti di acquisto delle olive** , ma si limita a mettere a disposizione degli olivicoltori macchine, strutture immobiliari e conoscenze specialistiche affinché i singoli proprietari possano veder trasformati i frutti dei loro uliveti in olio (oltre ai prodotti di scarto quali sansa ed acque reflue).

Frutti, olio, sansa ed acque reflue continuano ovviamente ad essere di proprietà dei singoli olivicoltori poiché anche il diritto di proprietà si adegua al principio secondo cui niente si crea, niente si distrugge ma tutto si trasforma.

Il moderno frantoiano oleario ligure pertanto ha una sua peculiarità rispetto a molti di altre regioni nel senso che **egli non acquista la proprietà del prodotto** e quindi egli si pone come una edizione moderna dell’antico olivicoltore-lavorante e come *alter ego* dell’olivicoltore-agricoltore.

Il moderno frantoio ligure altro non è che una propaggine logisticamente distaccata (ma strutturalmente, funzionalmente e giuridicamente connessa) del podere da cui provengono le olive portate in lavorazione. Olive che continuano a restare di proprietà del contadino che le ha prodotte nel proprio podere anche se il frantoiano le scinde nei tre componenti costituenti olio, sansa ed acque reflue.

Questa caratterizzazione consente di distinguere il frantoio ligure dalle aziende di molitura delle olive esistenti in altre regioni o comunque in tutti quei casi in cui il prodotto grezzo (olive) viene acquistato dal frantoiano: in tali casi infatti si parla di lavorazione “*in conto proprio*” invece che “*in conto terzi*”.

In forza di tale caratterizzazione il frantoio ligure si presenta **non come un’attività di produzione di beni ma come un’attività di produzione di servizi.**

Questa caratterizzazione accomuna il frantoio ligure alle attività “*inserite con carattere di normalità e complementarietà funzionale*” in una “*impresa dedicata esclusivamente alla coltivazione del fondo*” le cui acque di vegetazione sono assimilate alle acque reflue urbane in base al disposto dell’art. 101, comma settimo, lett. c) del D.Lgs. n. 152 del 2006.

E’ risaputo che i frantoi “*inseriti con carattere di normalità e complementarietà funzionale*” in una “*impresa dedicata esclusivamente alla coltivazione del fondo*” sono dal legislatore e dalla giurisprudenza così definiti per ricomprendere e privilegiare innanzitutto i frantoi inseriti all’interno di un latifondo che lavorano le olive proprie del latifondista e producono delle acque di vegetazione assimilate alle “*acque reflue domestiche*” smaltite, in quanto tali, nella rete nera urbana.

Infatti legislazione e giurisprudenza impongono che per poter smaltire le acque nella rete urbana la “*materia prima lavorata (sia) proveniente in misura prevalente dall’attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità*”.

Ecco quindi che il primo soggetto ad avvantaggiarsi di tale normativa è il latifondista (o azienda agricola) in quanto lui può indiscutibilmente avere “*materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall’attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità*”.

Il secondo soggetto che può ricomprendersi nella categoria sopra delineata dal legislatore è però anche il frantoio ligure per le sue particolari caratterizzazioni.

Il frantoio ligure, impedito com'è per l'orografia e morfologia del territorio, a mettersi al servizio di un latifondo, si pone al servizio di una miriade di piccoli agricoltori che utilizzano il frantoio come una propaggine del loro fondo recandosi personalmente nel luogo di macinazione delle olive ove gli stessi agricoltori assistono alla lavorazione delle **proprie olive** ad alla produzione delle acque di vegetazione **di cui continuano ad avere la proprietà**.

Questa **conservazione della proprietà** di tutti i sottoprodotti (**olio, sansa ed acque reflue**) consente di considerare il frantoio ligure come un' "**impresa dedita esclusivamente alla coltivazione del fondo**" proprio perché essa è soltanto dislocata e spesso baricentrica rispetto ai fondi, dedita com'è a sollevare dalla fatica mille piccole aziende rurali assimilabili nel loro complesso al latifondo di cui sopra.

Ma proprio perché il frantoio ligure produce gli stessi scarichi del frantoio del latifondo (o azienda agricola) e cioè acque di vegetazione di composizione chimica ed organolettica **identica**, risulta incomprensibile, ingiusta ed illogica la disparità di trattamento che gli enti preposti alla gestione degli scarichi nella rete urbana riservano allo smaltimento delle acque di vegetazione del frantoio ligure, rifiutandone l'immissione nella rete urbana anche se "condizionate" in termini di carico organico (BOD5 e COD, solidi sospesi, olii e grassi) chimico fisico (pH) e laminate nella rete secondo rigide regole orarie.

E' chiaro che una tale esclusione costringere il frantoiano ligure a precise scelte imprenditoriali consistenti nella dotazione di impianti di depurazione (sostituendosi alle funzioni locali) o nell'invio quotidiano di autobotti verso adeguati centri di raccolta e smaltimento extraprovinciali, contravvenendo in modo palese ed imbarazzante ai principi istitutivi delle ATO (ottimizzazione delle risorse idriche, del loro collettamento e della loro depurazione).

Qualunque scelta si adotti, l'esito è tale da rendere antieconomica la funzione del

frantoio, salvo rivalsa sugli stessi olivicoltori che risulterebbero drammaticamente ed iniquamente penalizzati da maggiori spese dedicate allo smaltimento delle acque reflue che continueranno ad essere di loro esclusiva proprietà.

Ciò metterebbe in crisi tutto il mondo dei coltivatori dei nostri uliveti.

Ma occorre considerare che il microcosmo degli olivicoltori liguri costituisce una irrinunciabile schiera di silenziosi operatori che con gratuito impegno e faticosa attenzione sovrintendono alla conservazione del verde degli uliveti: il che appare ancor più meritevole di tutela della pur importante funzione del latifondista.

Si confida quindi che i frantoiani liguri possano ricevere una ineludibile tutela mediante un provvedimento avente valore legislativo e/o interpretativo onde risparmiar loro complesse, costose e avvilenti diatribe in sede processuale civile e/o penale.

INQUADRAMENTO NORMATIVO

Ai sensi della normativa vigente (T.U. Ambiente Dlgs 152/2006) uno scarico proveniente da attività di frantoio oleario è inquadrato come “industriale” a prescindere dalla quantità e qualità dello stesso.

Ciò che rende industriale siffatta tipologia di scarico è la provenienza da edifici in cui si svolgono attività diverse da quelle domestiche o di servizio.

L’art. 74 comma 1 lettera h) cita infatti:

acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue proveniente da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento.

L’allaccio e lo scarico in fognatura dei reflui industriali devono essere preventivamente autorizzati da parte dell’autorità competente (Amministrazioni locali – art. 101 e 107 T.U. oppure ATO laddove siano costituite le segreterie tecniche ed amministrative e sia stato appaltato il servizio di gestione operativa – L.R. 01.10.2008).

I limiti di riferimento per lo scarico dei reflui industriali deputanti in fognatura sono quelli riportati nella tabella 3 dell’allegato 5 del T.U. dell’Ambiente.

Già alcuni frantoi oleari liguri (soprattutto nella zona del Tigullio) hanno potuto scaricare i reflui in fognatura grazie alle autorizzazioni concesse dalle Amministrazioni locali dal 2000 al 2008, investendo consistenti somme nel pretrattamento dei reflui e sfruttando le deroghe concesse dalla normativa i seguito illustrate.

ATTI DELLA REGIONE LIGURIA

La Regione Liguria è intervenuta alcune volte in argomento, in risposta a segnalazioni ed interPELLI da parte delle associazioni di categoria e dell'ATO Genovese.

15.11.2000 Dipartimento tutela ambiente, Servizio risorse idriche, a firma Assessore Ambiente Ing. Levaggi e agricoltura Sig. Amoretti: si sollecita le Amministrazioni pubbliche a concedere l'autorizzazione in fognatura impiegando il meccanismo dello scarico in deroga.

04.05.2009 Dipartimento Ambiente, Settore ciclo integrato e gestione delle risorse idriche, a firma del dirigente dott. Garaventa: si chiarisce che la Regione Liguria non si è adoperata a modificare i valori limite di cui alla tab. 3 all. 5 T.U., mentre ricorda la possibilità di deroghe operate dall'ente gestore del servizio idrico integrato.

04.06.2008 Dipartimento Ambiente, Settore ciclo integrato e gestione delle risorse idriche, a firma del dirigente dott. Garaventa: è illustrata la cronologia dei fatti a partire dalla legge Merli n. 319/1976 al "Piano regionale per il trattamento e l'adeguamento degli scarichi dei frantoi" secondo cui l'auspicio di poter ricevere i reflui si sarebbe dovuto concretizzare nell'arco temporale di circa un decennio grazie all'ausilio di investimenti pubblici e privati.

QUADRO SANZIONATORIO

Articolo 133 del Dlgs. 152/2006 - Sanzioni amministrative

1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle Regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.

2. Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da seicento euro a tremila euro.

3. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.

...

6. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, non osservi il divieto di smaltimento dei

fanghi previsto dall'articolo 127, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila euro a sessantamila euro.

...

8. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, oppure l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui all'articolo 95, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a seimila euro. Nei casi di particolare tenuità la sanzione è ridotta ad un quinto.

...

Articolo 135 - Competenza e giurisdizione

...

4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte terza del presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 137 - Sanzioni penali

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

...

5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza

del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.

...

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

...

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

...

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.


INQUADRAMENTO TECNICO

CICLO PRODUTTIVO


Le tecniche di lavorazione dell'oliva si suddividono nelle categorie seguenti:

- **TRADIZIONALE** (per pressione): o a ciclo discontinuo, in cui molitura, gramolatura, estrazione e recupero vengono attuate in discontinuità di fase, attraverso l'impiego di macchinari diversi;
- **A CICLO CONTINUO** (per centrifugazione): in cui il processo lavorativo non subisce interruzioni, dalla rottura del frutto fino alla separazione dell'olio (sistemi a 2 fasi, 3 fasi, 2 fasi e mezzo).


Di seguito sono esplicate sinteticamente le fasi di lavorazione; si riporta altresì il diagramma di flusso del ciclo continuo a tre fasi con risparmio d'acqua, che si impone all'attenzione per migliori rese impiantistiche.




Schema di funzionamento dell'impianto tradizionale



Schema di funzionamento dell'impianto a ciclo continuo 3F



Schema di funzionamento dell'impianto a ciclo continuo 2 fasi



Schema di funzionamento dell'impianto a ciclo continuo a risparmio d'acqua (brevetto ARA Alfa Laval)2F 1/2

PRODOTTI RESIDUI

Indipendentemente dal metodo utilizzato, dall'estrazione meccanica dell'olio dalle olive si ottengono due prodotti residuali: le acque di vegetazione (in seguito AAVV) e la sansa vergine.

Le *AAVV* sono costituite, nel caso degli impianti tradizionali discontinui, essenzialmente, dall'acqua di costituzione delle olive (che rappresenta il 30-40% del peso della drupa), dall'acqua di lavaggio delle olive stesse (5% del peso delle olive lavorate) e dall'acqua di lavaggio degli impianti (5-10%), con una percentuale finale del 40-50% del peso delle drupe lavorate.

Nel caso degli impianti a ciclo continuo a 3 fasi (dalle omonime tre fasi ottenute sansa-AAVV-olio), la quantità di AAVV ottenuta aumenta notevolmente, raggiungendo l'80-110% del peso delle olive, poiché è necessario fluidificare con ulteriore acqua la pasta di olive in fase di estrazione, per facilitare la fuoriuscita dell'olio.

Tecnologia estrazione	Acqua aggiunta (%)	Sansa (Kg/100 Kg olive)	Umidità sansa (%)	Acqua di vegetazione (Kg/100 Kg olive)
Discontinuo	10-15	40	25-30	40
Continuo Tradizionale Tre fasi	50	55-57	48-54	80-110
Continuo Due fasi	0-10	75-80	58-62	-
Continuo Risparmio acqua Tre fasi	10-20	56-60	50-52	33-35

Le AAVV si presentano come un liquido scuro, con odore intenso di olio e contengono, molto diluiti e in forma disciolta, colloidale o sospesa, numerosi componenti, soprattutto organici, di origine vegetale naturale, che non hanno subito manipolazioni chimiche né

hanno ricevuto additivi estranei.

La quantità totale dei componenti organici ed inorganici contenuta nei reflui oleari è estremamente variabile, oscillando tra il 3 e il 17%, a seconda che provengano da sistemi tradizionali o continui, a causa dei diversi quantitativi di acqua utilizzati nei processi.

All'estrema variabilità dal punto di vista quantitativo si contrappone invece, qualitativamente, la stessa composizione, derivando dalla stessa materia prima.

Sostanze	Processo discontinuo a pressione			Processo continuo a centrifugazione		
	Min	Medio	Max	Min	Medio	Max
pH	5.1	5.4	5.8	4.7	5.4	5.5
Acqua (%)	79.85	86.4	91.7	90.4	93.5	96.5
Composti organici (%)	7.22	12	18.3	2.6	5.2	8
Sostanze grasse (%)	0.02	0.5	1	0.5	1.3	2.3
Sostanze azotate (%)	1.2	1.8	2.4	0.17	0.3	0.4
Zuccheri (%)	2	4.5	8	0.5	1.5	2.6
Acidi organici (%)	0.5	0.9	1.5	-	Tracce	-
Polialcoli (%)	1	1.1	1.5	0.9	1.1	1.4
Pectine, mucillagini, tannini (%)	1.3	1.5	1.7	0.23	0.37	0.5
Glucosidi	-	Tracce	-	-	Tracce	-
Polifenoli (%)	1.2	1.7	2.4	0.3	0.63	0.8
Sostanze minerali a 550°C	1	1.5	1.7	0.2	0.4	0.5
P₂O₅ (%)	0.14	0.21	0.23	0.03	0.06	0.07
CO₂ (%)	0.2	0.3	0.35	0.04	0.08	0.1
SO₃, SiO₂, FeO, MgO (%)	0.06	0.09	0.1	Tracce	0.02	0.03
CaO (%)	0.06	0.09	0.01	0.01	0.02	0.03
K₂O (%)	0.47	0.71	0.81	0.11	0.19	0.24
Na₂O (%)	0.07	0.1	0.11	0.01	0.03	0.03
Solidi sospesi (%)	0.08	0.1	0.15	0.7	0.9	1.1
Sostanze secche a 105°C	8.3	13.6	20.15	3.5	6.5	9.6
COD (g/l)	54.1	208	318	28.9	49.5	79.1
BOD₅ (g/l)	19.2	90.2	134.8	17	28.7	41.2
m³ AV/t olive	-	0.4	-	-	1.1	-
m³ AV/t olio	-	2	-	-	5.5	-

Caratteristiche chimico fisiche delle AAVV

Poche informazioni sono invece reperibili sulla caratterizzazione microbiologica delle acque di vegetazione. Dalle analisi fino ad ora svolte è emerso che la popolazione microbica maggiormente rappresentata è quella batterica, in particolare i batteri che degradano la cellulosa (mentre sono assenti gli azotofissatori).

Anche se in numero minore sono presenti lieviti e funghi, mentre non sono stati evidenziati microrganismi e virus patogeni.

La *Sansa vergine* è il sottoprodotto solido della lavorazione meccanica delle olive. È costituita dalla parte fibrosa del frutto, dai frammenti del nocciolo e dall'acqua di vegetazione eventualmente non estratta.

La sansa vergine di olive presenta caratteristiche simili sia che provenga da impianti a pressione che centrifughi, ad eccezione dell'umidità, che passa da valori del 25-30% nei primi a valori del 48-54% nei centrifughi tradizionali.

Negli ultimi anni, l'esigenza di migliorare la qualità dell'olio ha portato a modificare il ciclo di estrazione centrifuga, riducendo o eliminando del tutto l'aggiunta dell'acqua di processo e di conseguenza la produzione di acque residuali.

Nei così detti impianti continui a due fasi, non si producono AAVV, ma si ottengono quantità pari al 75-80% di sansa così detta "umida", per gli elevati valori di umidità che la caratterizzano (58-62%).

Lavorando con impianti continui a 3 fasi a risparmio d'acqua (altresì detto 2 fasi e mezzo) si ottiene una percentuale di sansa pari al 56-60% del peso delle olive lavorate, con umidità del 48-54% e quantità di AAVV modeste, pari al 33-35%.

La sansa con umidità fino al 48-54% può essere inviata ai sansifici per l'estrazione dell'olio residuo con solventi, mentre quella con umidità del 58-62% crea problemi per l'estrazione dell'olio e dovendo essere prima essiccata, è di difficile collocazione sul mercato. In genere, dalla sansa umida si ottengono un 5% di olio e un 65% di sansa esausta.

L'uso di quest'ultima è svariato e può comprendere impieghi agronomici (compost, ammendanti, fertilizzanti), recuperi energetici in caldaie opportunamente progettate, recuperi di materia (cementi, piastrelle, truciolati), o addirittura mangimi.

Umidità (a 105°C)	52.05
pH (1:10)	5.20
Azoto totale (come N) (%)	0.96
Fosforo totale (Come P ₂ O ₅) (%)	0.56
Carbonio Organico Totale (%)	60.45
Rapporto C/N	62.97
Carbonio Organico Totale Estratto (%)	30.85
Carbonio Umificato Estratto (%)	11.40
Carbonio non Umificato Estratto (%)	18.45
Grado di Umificazione (DH) (%)	36.95
Tasso di Umificazione (HR) (%)	18.86
Indice di Umificazione (HI)	1.65

Caratteristiche chimico fisiche della sansa vergine da impianto tradizionale

Umidità (%)	71.4
Sostanza Organica (% s.s.)	94.5
Grassi (% s.s.)	8.6
Lignina (% s.s.)	35.0
pH	5.19
EC (MS cm ⁻¹)	2.85
Kjeldahl-N (% s.s.)	0.97
C/N	46.6
Ceneri (% s.s.)	5.50
P ₂ O ₅ (% s.s.)	0.35
K ₂ O (% s.s.)	2.06
Ca (% s.s.)	0.40
Mg (% s.s.)	0.05
Na (% s.s.)	0.10
Fe (mg Kg ⁻¹ s.s.)	1030
Mn (mg Kg ⁻¹ s.s.)	13
Cu (mg Kg ⁻¹ s.s.)	138
Zn (mg Kg ⁻¹ s.s.)	22
Cd, Co, Pb, Cr, Hg (mg Kg ⁻¹ s.s.)	<1

Caratteristiche chimico fisiche della sansa vergine da impianto a ciclo continuo

IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO

Le acque di vegetazione, pur non contenendo sostanze tossiche, sono considerate ad alto tasso inquinante per la presenza di composti ad attività biostatica, in particolare i polifenoli che inibiscono l'azione dei microrganismi responsabili della degradazione anaerobica dei reflui stessi.

I fenoli, chimicamente, possiedono una struttura molecolare ad anello e pertanto gli atomi costitutivi hanno legami molto stabili che necessitano di una forte ossidazione per essere scissi e degradati in forme molecolari lineari. Per tale motivo un refluo di frantoio può essere completamente depurato solo attraverso la somministrazione di notevoli quantità di agenti ossidanti (aria, ossigeno puro o reagenti chimici).

Inoltre, la natura prevalentemente organica del refluo ne rende particolarmente difficoltosa la depurazione per l'alto valore di residuo secco e l'elevata concentrazione delle sostanze per m³, caratteristiche che si scontrano con gli attuali impianti e sistemi di depurazione, progettati generalmente per sostanze con minore domanda biologica di ossigeno (BOD).

Tuttavia, i sottoprodotti della filiera olearia possono anche rappresentare una potenziale risorsa per la presenza di sostanze ad interesse agronomico, agroalimentare o chimico; nell'ottica di considerarli come sottoprodotto, sono state condotte delle ricerche miranti alla loro valorizzazione, per ottenere composti ad alto valore aggiunto, abbattendone allo stesso tempo il carico inquinante.

Lo smaltimento dei residui della filiera olearia può avvenire con metodologie differenti: depurazione, spandimento su terreno agrario e compostaggio, a cui si aggiungono nuove tendenze di trattamento, comprendenti tecnologie innovative (estrazione di composti ad alto valore aggiunto, produzione di biomasse).

Nella depurazione, i parametri che devono essere presi in considerazione sono:

- pH: misura la concentrazione degli ioni idrogeno, quindi l'acidità o la basicità di una soluzione;
- BOD5: domanda biochimica di ossigeno in 5 giorni, indica la quantità di ossigeno consumata dai microrganismi aerobi per l'ossidazione biologica delle sostanze organiche, quindi fornisce un indice per la misura diretta del contenuto di sostanze biodegradabili delle acque stesse;
- COD: domanda chimica di ossigeno, fornisce un indice per il fabbisogno di ossigeno delle sostanze organiche ed inorganiche ossidabili;
- solidi sedimentabili: è la misura dei solidi che sedimentano in un dato tempo (in genere 2 ore).
- Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico: residui di scissione proteica, con diverso e progressivo grado di ossidazione
- grassi ed oli vegetali: residui indesiderati di lavorazione adesi a particelle e schiume
- fenoli

Il problema principale per la depurazione dei reflui oleari è rappresentato dagli elevatissimi valori di COD (50.000-150.000 mg/l) e BOD5 (30.000-100.000 mg/l) e dalla scarsa biodegradabilità del refluo a basso costo.

Lo smaltimento sul terreno agrario dei reflui provenienti dai frantoi oleari è regolato da precise norme che limitano le quantità di spandibili, i tempi ed i sistemi di spandimento (L 574/1996 e DGR 848/2007).

Anche a livello agronomico, composti importanti presenti nelle AAVV sono i polifenoli, che è dimostrato esercitare un'azione fitotossica sulle piante erbacee. Espressi in g/l questi

composti sono presenti in quantità che variano da 1,5 per estrattori centrifughi a oltre 6 per estrattori per pressione.

L'effetto fitotossico delle AAVV é comunque limitato a poche settimane data l'estrema degradabilità alla luce ad all'aria dei polifenoli stessi.

La quantità di elementi che si apportano al terreno con lo spargimento é in ogni caso soprattutto determinato dalla quantità di AAVV che si impiegano su di un'unità di superficie (ettaro).

Le ricerche e le sperimentazioni svolte negli ultimi anni coincidono nel dire che con quantità moderate di AAVV per ettaro non si pregiudica in alcun modo l'equilibrio biologico del terreno né si danneggiano le colture, al contrario si possono ottenere alcuni benefici.

Le affermazioni di cui sopra sono riferibili a quantità medie di 80 mc/ha e per colture arboree o terreno nudo in attesa della semina.

Grande importanza é data anche dai tempi e dai metodi di spandimento: le AAVV possono essere impiegate tal quali così come fuoriescono dai frantoi ma problemi tecnici ed organizzativi richiedono sempre che la struttura di trasformazione si doti di appositi bacini a perfetta tenuta per lo stoccaggio. I terreni su cui effettuare lo spandimento devono avere caratteristiche pedologiche idonee (né troppo sciolti né troppo argillosi) ed una pendenza modesta se non nulla.

L'orografia della Liguria e la conurbazione nelle valli pianeggianti degli insediamenti civili, generano una grave saturazione del territorio idoneo allo spandimento delle AAVV; che devono essere distribuite in modo uniforme e successivamente interrate mediante una lavorazione superficiale per omogeneizzarle al terreno ed evitare la formazione di cattivi odori.

Tutto questo é purtroppo complicato dal fatto che la produzione si concentra in un lasso di tempo limitato e che per di più coincide spesso con la presenza di terreni gelati o

saturo d'acqua sui quali non è consentito effettuare lo spandimento.

Infine è fondamentale un'analisi del terreno su cui spandere le AAVV per verificare la compatibilità del terreno stesso allo spandimento e per meglio definire i bisogni di fertilizzazione delle colture alla luce delle dotazioni iniziali sommate a quanto si apporta con le AAVV.

Merita una citazione l'avvento degli estrattori centrifughi a "DUE FASI", benché ancora ampiamente in disuso in Liguria.

Queste macchine sono state progettate con l'intento principale di eliminare il problema delle acque di vegetazione, infatti in uscita dagli impianti si hanno in questo caso proprio due fasi: l'olio e le sanse umide (S.U.), viceversa dagli estrattori centrifughi tradizionali fuoriescono tre fasi: l'olio, la sansa e l'acqua di vegetazione.

Le S.U. trovano talvolta difficoltà a essere ritirate dai sansifici, di conseguenza, negli ultimi anni sono state avviate numerose esperienze sperimentali concernenti lo smaltimento anche di questo refluo sul terreno agrario.

Quanto sopra, unito ad una certa solidità della massa, comporta una certa difficoltà ad omogeneizzare il refluo col terreno, si formano così grumi di S.U. che mantengono una certa fitotossicità per un periodo più lungo rispetto a quanto detto per le acque di vegetazione.

PROPOSTE

Ai fini di una più corretta identificazione e gestione dei reflui oleari esistono alcuni strumenti permessi dalla normativa vigente.

Qualora il refluo scaricato in un corpo recettore (fognatura) avvenga con connotati “industriali” è possibile riferirsi a:

Deroghe ai limiti tabellari da parte della Regione – art. 101 c.2 T.U.

E' facoltà della Regione adoperarsi per adottare limiti diversi da quelli nazionali (tabella 3 Allegato 5 T.U.) nel rispetto del corpo idrico recettore.

Attualmente la Regione Liguria non ha provveduto in merito, se non definendo i parametri di assimilabilità di uno scarico industriale a civile (L.R. 43/95).

Deroghe autorizzative – art. 101 c.10 T.U.

E' facoltà dell'Amministrazione e/o ATO avvalersi dello strumento dell'accordo di programma per agevolare lo scarico in reti fognarie.

L'accordo di programma è uno strumento amministrativo introdotto dall'art. 11 della L. 241/1990 come modificato dalla L. 15/2005.

Tali strumenti sono impiegati dalle Amministrazioni locali che intendono permettere lo scarico in fognatura, nel rispetto del corpo recettore e della funzionalità del depuratore comunale.

Deroghe ai limiti tabellari da parte dell'ente Gestore dell'ATO – art. 107 T.U.

E' facoltà delle ATO stabilire limiti tabellari allo scarico in fognatura in deroga alla normativa nazionale, sempre nel rispetto del corpo recettore e della funzionalità del depuratore comunale.

Un'altra via per regolamentare lo scarico in fognatura è quello che tiene conto della natura del servizio svolto dai frantoi artigiani alla società (filiera agricola e consumatori); in particolare è evidente che i frantoi che lavorano prevalentemente con modalità “conto terzi” svolgono un'attività di servizio, tale da poter qualificare il loro scarico come assimilato al domestico.

L'art. 74 c.1 lettera g) recita infatti:

acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Grazie a tale inquadramento lo scarico può essere immesso sempre in fognatura ai sensi dell'art. 107 c.2 del T. U. dell'Ambiente che recita:

Gli scarichi delle acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito competente.

Sarà quindi l'ATO a regolamentare nei termini di qualità e quantità, le condizioni di scarico in fognatura del refluo.

APPROFONDIMENTO

Merita un approfondimento la dinamica autorizzativa per lo scarico in fognatura dei reflui oleari provenienti da attività dedite alla lavorazione del fondo agricolo: le imprese agricole.

La normativa ambientale, malgrado la chiarezza delle definizioni di scarico industriale e scarico domestico, classifica come “**non industriale**” un reflu immesso in fognatura proveniente da tale insediamento (**le imprese agricole**), benché **produca o commercializzi un bene proprio** (art. 101 c. 7 lett. C), Dlgs 152/2006 s.m.i.).

E' fondamentale, pertanto, chiarire la differenza tra le categorie di imprese finora trattate:

1. il frantoio “**conto proprio**” che compra le olive, le lavora e ne commercializza il prodotto, persegue scopi esclusivamente “mercantili/industriali”.
2. il frantoio “**conto terzi**” che svolge attività di servizio di molitura delle olive conferite dai singoli olivicoltori, persegue scopi agricoli non acquisendo la proprietà di tutti i sottoprodotti (olio, sansa, acque di vegetazione) che restano in proprietà del coltivatore conferente.
3. il frantoio “**inserito nel latifondo**” (o **impresa agricola**) che svolge un'attività di molitura di frutti provenienti dal proprio fondo, persegue scopi agricoli lavorando e trasformando beni prevalentemente ad uso proprio.

Il primo gruppo di imprese (sub 1) genera uno scarico che viene definito dalla legge come “**industriale**” presumibilmente considerando che chi persegue scopi meramente lucrativi può inserire nei suoi calcoli economici anche i costi (ancorché elevati) dello

smaltimento delle acque di vegetazione.

Il terzo gruppo di imprese (sub 3), invece, viene privilegiato dal legislatore per le finalità prevalentemente agricole (e come tali meritevoli di particolare tutela).

Da quest'ultimo gruppo non può né strutturalmente né funzionalmente escludersi il tipico frantoio ligure (descritto quale gruppo di cui al sub 2) benché frettolosamente sia considerato nella prassi quotidiana come produttore di scarichi industriali.

Infatti il frantoio ligure è del tutto analogo ai frantoi descritti nel gruppo sub 3), caratterizzato come è da **finalità di servizio** in quanto predisposto per servire una miriade di piccoli coltivatori che considerano il frantoio come ineliminabile propaggine del loro fondo e come coronamento della loro dedizione alla custodia ed alla manutenzione degli uliveti quale tipico strategico settore dell'agricoltura ligure.

E' intenzione del COREFLI proporre che lo scarico prodotto dal frantoio oleario artigiano o cooperativo (ancorché dotato di impianto di pretrattamento delle AAVV), che svolge un servizio di molitura ("**conto terzi**") correlato indirettamente al mantenimento del fondo agricolo e quindi del versante ligure, sia assimilato operativamente al gruppo di imprese che effettuano uno scarico "domestico" (art. 74 comma 1 lett. g) Dlgs 152/2006) e come tale accettato in fognatura secondo regole dettate dal Regolamento di fognatura vigente.

Del. 2.2.20
Art. 128 R.1



CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA

Al Presidente del
Consiglio regionale
Assemblea Legislativa
della Liguria

15

S E D E

ORDINE DEL GIORNO

VISTA la specificità della lavorazione partitaria e “conto terzi” dei frantoi oleari liguri indispensabile per soddisfare la domanda agricola distinta e parcellizzata;

VISTO che i frantoi oleari liguri per smaltire i residui di lavorazione delle olive, in particolare le sanse e le acque reflue, devono sostenere numerosi disagi connaturati nella specificità della lavorazione, dell’acclività del versante ligure e della conurbazione di valle;

VISTE le difficoltà occorse alla categoria nell’ultimo ventennio dovuto all’applicazione sempre più severa dei disposti normativi di cui alla legislazione ambientale, benché tale attività sia millenaria e soprattutto i residui non siano altro che prodotti dalla lavorazione dei frutti donati dalla Natura all’uomo destinati, altrimenti, alla caduta al suolo;

RILEVATO che La normativa ambientale, classifica come “non industriale” un reflu immesso in fognatura proveniente da insediamenti quali le imprese agricole ed i frantoi inseriti in latifondi, benché producano e/o commercializzino un bene proprio (art. 101 c. 7 lett. C), Dlgs 152/2006 s.m.i.).

CONSIDERATO che il frantoio ligure è del tutto analogo ai frantoi inseriti in latifondi caratterizzato come è da finalità di servizio in quanto predisposto per servire una miriade di piccoli coltivatori che considerano il frantoio come ineliminabile propaggine del loro fondo e come coronamento della loro dedizione alla custodia ed alla manutenzione degli uliveti quale tipico strategico settore dell’agricoltura ligure.

CONSIDERATA la sempre maggiore concorrenza sleale di importatori/imbottigliatori sul mercato locale, nazionale ed internazionale che danneggia economicamente la categoria dei frantoi dediti anche alla promozione/commercializzazione del prodotto molito;

CONSIDERATO il grande pregio dell'olio ligure che rappresenta il vanto dell'offerta agroalimentare regionale (certificato dai vari marchi DOP presenti) e la situazione di unicità del settore oleario ligure rispetto a quello di altre regione italiane e comunitarie

PRESO ATTO dell'istituzione dei servizi idrici integrati tramite la costituzione delle ATO provinciali;

VISTA la L.r. n. 29/2007 che stabilisce il passaggio del rilascio delle autorizzazioni degli scarichi industriali in fognatura dai Comuni alle ATO di cui sopra;

PRESO ATTO del diniego all'istanza di rinnovo allo scarico in fognatura, espresso dalle ATO ad alcuni frantoi che già precedentemente avevano regolarmente svolto tale prassi secondo criteri prestabiliti dalle amministrazioni locali unitamente agli enti gestori del SII;

VISTA la DGR 848 del 2008 nella quale, relativamente allo spandimento al suolo delle acque di vegetazione, sono state eliminate molte tipologie di terreno prima disponibile secondo la legge nazionale

VISTA l'importanza strategica del frantoio oleario ligure, quale "presidio" diretto delle micro-economie agricole e domestiche, ed indiretto della geomorfologia dei versanti terrazzati liguri;

DATO ATTO della disparità di trattamento fra categorie di operatori strutturalmente e funzionalmente analoghi

**IMPEGNA
IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE**

Ad attivarsi per mettere in atto tutte le iniziative possibili, di concerto con gli Enti interessati, affinché vengano definitivamente chiarite le questioni inerenti lo smaltimento/valorizzazione dei residui lavorativi (acque di vegetazione e sanse vergini) e dei sottoprodotti di lavorazione (nocciolo e biocombustibili) altresì chiarendo le deroghe previste per legge;

a favorire, attraverso interventi normativi, l'uso di tecnologie di depurazione e smaltimento, affinché i frantoi possano scaricare, in regime di controllo e pretrattamento, le acque reflue, e così evitare che i costi riferibili alle singole aziende possano influire negativamente sulla filiera

Handwritten notes on the left margin:
- Salvo
- Cuneo
- Costa (Castel)

Handwritten notes on the right margin:
- Camp (Cala Cava)
- SASSO

Handwritten signatures and notes at the bottom:
- Cuneo
- BOFFA
- BIANCO
- PATRONE
- SASSO
- SASSO
- SASSO

Formulazione con parere favorevole Commissione Ambiente per schema di DPR 20.07.2011 Commissione VII atto 389	TESTO ATTUALMENTE EMENDATO (collegato alla legge di stabilità 2014) C. 2093	PROPOSTA AIFO --- audizione 12.01.2015	MOTIVAZIONI
<p>TITOLO X</p> <p>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI SCARICHI E DEL RIUTILIZZO DI RESIDUI VEGETALI</p> <p>ART. 28.</p> <p><i>(Acque reflue dei frantoi oleari).</i></p> <p>1. All'articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,</p> <p>dopo il comma 7 è inserito il seguente:</p> <p>« 7-bis. Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura è sempre ammesso nel rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione ».</p> <p>ALLEGATO 3</p>	<p>TITOLO X</p> <p>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI SCARICHI E DEL RIUTILIZZO DI RESIDUI VEGETALI</p> <p>ART. 28.</p> <p><i>(Acque reflue dei frantoi oleari).</i></p> <p>1. All'articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,</p> <p>dopo il comma 7 è inserito il seguente:</p> <p>« 7-bis. Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura può essere (1) ammesso, ove i Sindaci dei Comuni dei comprensori non ravvisino criticità nel sistema di depurazione (2), per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale (3) e da aziende agricole (4) i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertirrigazione non siano agevolmente praticabili (5), previo idoneo trattamento che garantisce (6) il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione ».</p>	<p>TITOLO X</p> <p>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI SCARICHI E DEL RIUTILIZZO DI RESIDUI VEGETALI</p> <p>ART. 28.</p> <p><i>(Acque reflue dei frantoi oleari).</i></p> <p>1. All'articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,</p> <p>dopo il comma 7 è inserito il seguente:</p> <p>« 7-bis. Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura è ammesso per i frantoi oleari operanti in territori dove l'orografia impedisce la pratica dell'utilizzo agronomico.</p> <p>Lo scarico, previo idoneo trattamento, è ammesso in fognatura nel rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione.</p> <p>E' facoltà dei Sindaci negare e/o sospendere l'autorizzazione qualora ravvisino criticità nel sistema pubblico di depurazione.</p>	<p>1 – “PUO' ESSERE” sostituito con “E” per non generare disparità tra i frantoi privati gerenti latifondi (i cui scarichi sono già assimilati ai domestici in forza del art. 101 c.7 lett a) e frantoi oleari che lavorano a servizio di comprensori regionali (orograficamente svantaggiati e non) parificabili a tutti gli effetti a latifondi in termini di estensioni e quantità di prodotto generato.</p> <p>2 – “ove i Sindaci dei Comuni dei comprensori non ravvisino criticità nel sistema di depurazione” è riportato in calce al formulato, quantunque sia già in capo ai Sindaci la facoltà di negare l'autorizzazione allo scarico in sede di conferenza tecnica dell'ATO (ove istituita) o dell'iter presso il SUAP comunale.</p> <p>3 – “provenienti esclusivamente dal territorio regionale “ da eliminare siccome risulterebbe fortemente lesivo per i frantoi che operano sui confini regionali e che vedrebbero penalizzati gli agricoltori della regione limitrofa. Inoltre tale dizione penalizzerebbe i frantoi che lavorano prevalentemente conto terzi e che sopperiscono a cali produttivi stagionali con la l'acquisto e la lavorazione di cultivar nazionali.</p> <p>4 – “da aziende agricole “ da eliminare siccome sono già contemplati nella norma all'art. 101 c. 7. l. a)</p> <p>5 – “ i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertirrigazione non siano agevolmente praticabili” è riformulato secondo la seguente: “è ammesso per i frantoi oleari operanti in territori dove l'orografia impedisce la pratica dell'utilizzo agronomico”, già normato dal successivo art. 112.</p> <p>Il termine “agevolmente” è inoltre molto soggettivo e quindi soggetto ad interpretazioni. In particolare si segnala l'improprietà dei termini di fertirrigazione (non applicabile al caso specifico).</p> <p>6 - “previo idoneo trattamento che garantisce il rispetto ...” inciso introdotto nell'ultimo capoverso quantunque già presente nelle more dell'autorizzazione concessa dal SUAP la valutazione caso specifica, unitamente al parere del gestore del servizio di depurazione e della segreteria tecnica ATO, ove istituita (ex lege art. 107 c.2).</p> <p>NOTA: <i>si preferisce non introdurre limiti volumetrici allo scarico per non generare disparità tra frantoi che impiegano tecnologie di estrazione difforme a parità di olive molite e per non limitare lo scarico in comprensori serviti da depuratori, anche consortili, dotati di ampia capacità di trattamento.</i></p>



Associazione Italiana Frantoiani Oleari

PROPOSTA EMENDAMENTO al comma 7 dell'art. 101 del D.LGS. 152/06

OBIETTIVI DELLA PROPOSTA: Ristabilire equità di trattamento per i soggetti che conducono attività analoghe riconducibili al settore agricolo e che danno origine a reflui di quantità e qualità analoghe.

LA NORMA ATTUALE SUGLI SCARICHI

L'art. 101 del D.Lgs. 152/06, al comma 7 prevede che, **ALCUNE TIPOLOGIE DI REFLUO PROVENIENTE DA AZIENDE DEL COMPARTO AGRICOLO** possano essere **ASSIMILATE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE** (*scarico in fognatura sempre ammesso, purché vengano osservati i regolamenti emanati dal soggetto gestore locale*)

Tra le tipologie assimilabili vi sono anche le acque:

- c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) **che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;**

Questa categoria ricomprende anche i **“latifondi” ad olivo con annesso frantoio**, con la possibilità di **frangere**, in misura marginale, **addirittura olive provenienti da terreni non di proprietà.**

Tutte **le altre tipologie di frantoio** (artigiano, cooperativo od industriale) sono assoggettate alla disciplina delle **acque reflue industriali:**

- se trasformano “per conto proprio” in materia prevalente olive acquistate presso terzi e commercializzano “in conto proprio” l’olio così ricavato;
- se trasformano olive “in conto terzi”, in misura prevalente, restituendo all’olivicoltore l’olio prodotto in cambio di una tariffa (*che dovrebbe coprire anche le spese di smaltimento dei reflui*).



LA PROPOSTA di EMENDAMENTO

Il comma 7 dell'art. 101 introduce, con la lettera c) una **disparità di trattamento tra tipologie di impianti analoghi per qualità e quantità di reflujo prodotto e regime economico.**

Sul territorio ligure la maggioranza dei **frantoi lavorano prevalentemente “in conto terzi”**: **non esistono latifondi d'ampiezza tali da giustificare l'esistenza di un impianto di trasformazione annesso.**

La **capillare distribuzione sul territorio** rende il servizio di frangitura comodo ed economico per gli olivicoltori, che sono così stimolati a mantenere curati e produttivi i propri oliveti. Di conseguenza, **le dimensioni dei frantoi sono tipicamente contenute.**

Il servizio così offerto dal frantoio “conto terzi” a tanti micro-appezzamenti, è paragonabile a quello di un unico latifondo, immaginando di fatto una similitudine di estensione geografica dei due casi.

L'economia dei frantoi “conto terzi” o “di servizio” è particolarmente fragile: le entrate sono prevalentemente costituite dalle tariffe, con una domanda orientata al ribasso perché squalificata da una concorrenza che riversa sul mercato al dettaglio oli di importazione di qualità inferiore.

Solo marginalmente i frantoi commercializzano l'olio prodotto, sul quale è possibile ottenere interessanti guadagni solo con l'applicazione di strategie di marketing mirate.

Inoltre la conformazione del territorio ligure (margini scoscesi, appezzamenti discontinui e di piccole dimensioni, scarsa carrabilità delle piste di collegamento, contemporaneità del periodo di raccolta olive e sversamento delle AAVV al suolo) rende poco praticabile e particolarmente oneroso l'utilizzo agronomico dei residui di frantoio.

Alla luce di quanto esposto, frantoi “in conto terzi” o “di servizio” di cui al modello ligure possono essere assimilati in tutto e per tutto a quelli di cui alla lettera c) del comma 7 dell'art.101 del D.Lgs. 152/06 (impianti di trasformazione inseriti all'interno del ciclo produttivo di aziende agricole e/o silvicole).

Infatti:

- sono paragonabili per dimensioni (è possibile esibire documentazione a riprova)
- sono entrambi “al servizio” del fondo, sebbene in un caso si tratti del fondo di proprietà e nell'altro di proprietà altrui e parcellizzata. Comunque la presenza dell'impianto tutela, garantisce e promuove l'uso agricolo del territorio, aspetto tanto più strategico in luoghi, come la Liguria, ove la scarsità del terreno coltivabile, la sua ubicazione marginale e la limitata produttività hanno prodotto nel tempo un grave abbandono dei territori a vocazione agricola con i conseguenti e ben noti effetti sul paesaggio e sulla sicurezza dei versanti.
- entrambi producono la stessa tipologia di reflujo, se non addirittura migliore per il “conto terzi” vista la necessità di massimizzare la qualità del prodotto offerto nel libero mercato (e per prodotto si intende servizio di molitura e qualità intrinseca dell'olio extravergine estratto), e minimizzare gli sprechi di energia ed acqua potabile.



Associazione Italiana Frantoiani Oleari

Non è quindi giustificabile la **discriminazione operata dal D.Lgs. 152/06**, che comporta:

- la necessità, per i frantoi di servizio, di ottenere formale autorizzazione allo scarico (soggiacendo ai molteplici impedimenti, ritardi, interpretazioni cagionati dagli enti preposti) ove i frantoi asserviti al fondo sono sempre ammessi allo scarico in fognatura;
- differenti regimi sanzionatori: ai frantoi annessi al fondo si applica una sanzione di carattere amministrativo nel solo caso in cui non vengano osservate le prescrizioni dell'autorità di gestione; **a parità di qualità e quantità del refluo**, ai frantoi "di servizio" può essere negata l'autorizzazione allo scarico. **Lo scarico non autorizzato comporta l'avvio di un procedimento penale.**

Proposta di modifica

Il comma 7 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 è così integrato:

Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

a)

....

g) di vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura è sempre ammesso nel rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione



Associazione Italiana Frantoiani Oleari

CRONISTORIA

Allegato 1 – relazione introduttiva COREFLI (Studio legale Bo + Studio Ingegneria ambientale LABIA, Ing. Massa)

Allegato 2 – odg approvato ad unanimità dal Consiglio regionale Liguria 02.02.2010

Formulazione concordata con dirigente Ministero Ambiente dott.ssa Ilde Gaudiello del 29.12.2011:

all'articolo 101 del D.Lgs. 152/2006 al comma 7 lettera g) Dicembre 2011 è aggiunto:

g) provenienti da imprese dedite alla trasformazione di olive in olio, purché tali imprese trasformino prevalentemente olive per conto di chi coltiva uliveti siti nella stessa provincia ove è ubicato il frantoio, o in provincia confinante, compatibilmente con la capacità depurativa minima degli impianti in funzione nella provincia di ubicazione, come determinata, allo scopo, dalla normativa regionale.

Parere FAVOREVOLE in commissione Ambiente per schema di DPR 20.07.2011 Commissione VII atto 389

Formulazione concordata con direttore generale Ministero Ambiente dott. Pernice 11/10/2012

All'articolo 101, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma 7bis:

Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari; al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura è sempre ammesso nel rispetto delle norme tecniche, prescrizioni regolamentari e valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche ed alla effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione

Formulazione approvata dal CdM del 15/11/2013.

(Modifiche all'articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 101, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

“7-bis. Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura è sempre ammesso nel rispetto delle norme tecniche, prescrizioni regolamentari e valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e alla effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione.”.

Parere FAVOREVOLE in commissione Ambiente per schema di Decreto legge “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” (collegato alla legge di stabilità 2014) C. 2093



« 7-bis. Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo

scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura può essere ammesso, ove i Sindaci dei Comuni dei comprensori non ravvisino criticità nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertiirrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisce il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione ».

Allegato 3 – Sinossi comparativa formulazioni.